

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 144/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1200 pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferdinando ARMENI, Mario BERNARDO, Giancarlo SCHICCHITANO e della società ASD ACADEMY CROTONE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferdinando ARMENI, all'epoca dei fatti segretario generale della società A.S.D. Locri Next Gen, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso consentito che il sig. Vincenzo Napoli svolgesse dalla panchina il ruolo e i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Locri Next Gen in occasione della gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., inserendolo anche nella distinta di gara, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

Mario BERNARDO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Crotone, consentito e comunque non impedito che il sig. Giancarlo Scicchitano prendesse parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

Giancarlo SCHICCHITANO, all'epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Academy Crotone, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 37 delle N.O.I.F., per avere lo stesso preso parte alla gara Locri Next Gen - Academy Crotone del 22.12.2025, valevole per il Campionato Femminile Under 17 del Comitato Regionale Calabria della L.N.D., sedendo in panchina in qualità di dirigente accompagnatore della società A.S.D. Academy Crotone, seppur sprovvisto di tesseramento per la predetta società;

ASD ACADEMY CROTONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Mario Bernardo e nel cui interesse il Sig. Giancarlo Scicchitano ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

- Sig. Ferdinando ARMENI,
 - Sig. Mario BERNARDO,
 - Sig. Giancarlo SCHICCHITANO,
 - Società ASD ACADEMY CROTONE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Mario Bernardo;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
- 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Ferdinando ARMENI,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Mario BERNARDO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giancarlo SCHICCHITANO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD ACADEMY CROTONE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò